



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Istruzione e del Merito*

*e con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- VISTO** in particolare l’articolo 1, comma 589, della citata legge n. 234 del 2021, il quale, al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;
- CONSIDERATO** che il medesimo comma 589 dispone che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell’istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 234 del 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del precitato fondo;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- CONSIDERATO** che l’articolo 1, comma 820, della menzionata legge n. 197 del 2022 prevede che, al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Istruzione e del Merito*

*e con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**CONSIDERATO** in particolare l'articolo 1, comma 772, della citata legge n. 207 del 2024, il quale, al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei propri territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

**RITENUTO** pertanto in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 772, della legge n. 207 del 2024, e dell'articolo 1, comma 820, della legge n. 197 del 2022, che la dotazione finanziaria del menzionato fondo, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ammonta a complessivi 6 milioni di euro;

**VISTO** l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2022, con il quale, oltre ad assegnare il fondo in argomento per l'anno 2022, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo delle relative risorse per il triennio 2022-2024, prevedendo, tra l'altro, che il fondo sia ripartito, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, tra gli enti locali che abbiano subito nell'anno precedente a quello di riferimento episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, risultanti dal report annuale della Direzione centrale della Polizia Criminale concernente l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), della legge 3 luglio 2017, n. 105 e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno del 17 gennaio 2018;

**VISTI** altresì i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 settembre 2023 e del 5 agosto 2024, con i quali, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del menzionato decreto interministeriale del 7 luglio 2022, sono state ripartite, rispettivamente, la dotazione finanziaria del fondo in argomento, per gli anni 2023 e 2024;

**RITENUTO** in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 589, della menzionata legge n. 234 del 2021 di dover adottare i criteri di riparto del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Istruzione e del Merito*

*e con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

per il triennio 2025-2027, avendo il citato decreto interministeriale del 7 luglio 2022 esaurito la sua efficacia nel triennio 2022-2024;

- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno n. 11001/119/9 del 2 luglio 2015, con il quale è stato istituito l'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali;
- VISTO** l'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti*”, il quale attribuisce al citato Osservatorio, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati, demandando ad uno specifico decreto del Ministero dell'interno la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento del citato Organo;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno del 17 gennaio 2018, attuativo delle disposizioni di cui al precedente comma, ed in particolare l'articolo 3 che istituisce presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia Criminale, quale articolazione dell'Osservatorio, un Organismo tecnico di supporto incaricato, tra l'altro, di effettuare il costante monitoraggio del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, anche mediante l'analisi dei dati forniti dagli Osservatori regionali e loro sezioni provinciali, e di valutare la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'interno, dei relativi dati in forma aggregata ed anonima;
- VISTA** la nota n. 0014942 del 12 maggio 2025 con la quale la citata Direzione centrale della Polizia Criminale ha reso disponibile le risultanze della menzionata attività di monitoraggio degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, disaggregate fino al livello comunale, relative all'anno 2024;
- VISTO** l'articolo 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale stabilisce che il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo;
- CONSIDERATO** che, in applicazione del criterio del cumulo della funzione previsto dall' articolo 1, comma 19, della menzionata legge n. 56 del 2014, gli episodi intimidatori



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Istruzione e del Merito*

*e con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

subiti dai sindaci metropolitani sono attribuiti al comune capoluogo della città metropolitana;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere all'approvazione del piano di riparto del fondo in argomento per l'anno 2025;

**SENTITA** la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2025;

**DECRETA**

**Articolo 1**

*(Criteri e modalità di riparto e utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori per il triennio 2025 - 2027)*

1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementato per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è ripartito, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, tra gli enti locali che abbiano subito nell'anno precedente a quello di riferimento episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, risultanti dal report annuale della Direzione centrale della Polizia Criminale concernente l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), della legge 3 luglio 2017, n. 105 e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno del 17 gennaio 2018.
2. Il riparto del fondo tra gli enti di cui al precedente comma è effettuato per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento come sopra definiti, subiti da ciascun ente e valutati secondo i criteri indicati nell'allegato A "Nota metodologica", e per il 40% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2023, secondo i dati ISTAT, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
3. In applicazione dell'articolo 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56, gli episodi intimidatori subiti dai sindaci metropolitani sono attribuiti al comune capoluogo della città metropolitana.
4. Il contributo spettante alle città metropolitane ed alle province, per episodi intimidatori subiti dai propri amministratori, è parametrato, rispettivamente, alla popolazione residente del comune capoluogo di città metropolitana, e capoluogo di provincia.



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Istruzione e del Merito*

*e con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

5. Il contributo erogato a valere sul fondo è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte, per l'adozione, con delibera di giunta, di iniziative per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

#### Articolo 2

*(Piano di riparto del fondo per l'anno 2025)*

1. Per l'anno 2025 il fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari complessivi 6 milioni di euro, è ripartito secondo i criteri e le modalità definiti nel precedente articolo, nelle misure indicate pro quota nell'allegato B "Piano di riparto 2025".
2. Con successivi analoghi provvedimenti si provvederà alla ripartizione della dotazione finanziaria del fondo previsto dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le annualità 2026 e 2027;
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2025

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Piantedosi

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Valditara

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Giorgetti